

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1374

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 3177)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
21 ottobre 1988*

Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1988,
n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di
circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, recante elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 23 settembre 1988, n. 412, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 1988.

Elevazione dei limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro per l'anno 1988

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di elevare i limiti massimi di emissione e di circolazione dei buoni ordinari del tesoro per l'anno 1988, considerate le attuali tendenze dei mercati monetari e finanziari in Italia ed all'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1988, n. 79, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 1° agosto 1988, n. 348, è ulteriormente sostituito dal seguente:

«8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 1988, è stabilito in lire 55.000 miliardi l'importo massimo di emissione dei buoni ordinari del Tesoro, al netto di quelli da rimborsare, ed in lire 265.000 miliardi il limite massimo di circolazione dei buoni medesimi».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1988.

COSSIGA

DE MITA - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI